



COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 30/05/2022

Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE MODIFICA (2^/2022).**

L'anno **duemilaventidue**, addì **trenta** del mese di **Maggio** alle ore 21:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, nella Sala Consiliare in Corte Agresti.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			Presenti	Assenti
1	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere	SI	
2	FORNARI LUCA	Consigliere	SI	
3	MANCONI ELISABETTA	Consigliere	SI	
4	ZIVERI ALESSIA	Consigliere	SI	
5	ZANETTINI GABRIELE	Consigliere	SI	
6	TOSI LORENZO	Presidente del Consiglio	SI	
7	MORI DINA	Consigliere	SI	
8	QUINTAVALLA GIUSEPPE	Consigliere	SI	
9	CONTI NELDA	Consigliere	SI	
10	TOSI GIANFRANCO	Consigliere	SI	
11	MARI MONICA	Consigliere	SI	
12	FERRARI YURI	Consigliere	SI	
13	GENNARI FRANCESCA	Consigliere	SI	

13

0

E' presente l'Assessore non Consigliere Lanzi Michele

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Granelli la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Lorenzo Tosi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI – APPROVAZIONE MODIFICA (2^/2022).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs.vo n. 446/97 prevede che i Comuni con proprio regolamento possano disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;
- l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) abolisce l'imposta unica comunale (IUC) così come disciplinata dalla sopra citata Legge n. 147/2013 abrogando la TASI e ridisciplinando l'IMU mantenendo invece invariata la disciplina relativa al prelievo sui rifiuti (TARI);

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 05/11/2020, esecutiva, con la quale è stato deciso il passaggio da Tari a Tari puntuale per tutto il territorio comunale
- la delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 31/07/2020, esecutiva, con la quale venivano approvate modifiche al regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 30/09/2014;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 28/06/2021 , esecutiva, con la quale venivano approvate modifiche al regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del

30/09/2014, esecutiva, al fine di aggiornare il regolamento medesimo all'attivazione, dal 1° luglio 2021, all'applicazione del sistema di misurazione puntuale;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2021, esecutiva, con la quale veniva approvata una ulteriore modifica al regolamento, finalizzata alla eliminazione di un refuso nel testo;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 16/2015 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della promozione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31"

RILEVATO che dal 1° luglio 2021 è stato attivato nel Comune di Traversetolo il sistema di misurazione puntuale, in base al quale :

- la parte variabile della tariffa, oltre che in base al numero dei componenti per le utenze domestiche, sarà parzialmente calcolata sulla base del numero di vuotature del contenitore dedicato ai rifiuti indifferenziati;
- i parametri relativi al calcolo della quota variabile della tariffa saranno definiti annualmente e contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe e dovranno riguardare la riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;

CONSIDERATO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili, in particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n.116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art.198 TUA (art.1, co.24 del D.lgs.116/2020), oltre sopprimere ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art.183 del D.lgs.vo n. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs.vo n. 152/2006;
- sulla possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, di cui all'art. 198 del D.Lgs vo n. 152/2006;

PRESO ATTO che il decreto legislativo 03/09/2020 n.116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art.6, comma 5, del medesimo decreto è disposto che "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

CONSIDERATO, inoltre, che la versione del regolamento per la disciplina della TARI attualmente vigente (da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio n. 30 del 30/04/2022) all'art. 9 (*Sostituzione da parte del Comune al pagamento del tributo*) così dispone:

"1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale della tari, per il numero minimo di vuotature previste annualmente nelle relative tariffe, nei seguenti casi:

- a) *utenza domestica attiva, costituita da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e precisamente nucleo in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS, quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune, tramite l'istituto del minimo vitale;*
- b) *utenza domestica attiva costituita da nucleo familiare, composto da almeno un ultrasessantenne inabile o invalido al 100%, che, pur rientrando nei parametri reddituali (riferiti all'intero nucleo) per la concessione del minimo vitale, non beneficiano dello stesso per mancanza del requisito dell'età anagrafica;*
- c) *utenza non domestica attiva costituita dalle scuole private di ogni ordine e grado;*
- d) *utenza non domestica attiva costituita dagli asili nido pubblici e privati;*

2. Il Comune si sostituisce al contribuente nel pagamento parziale pari al 50% della tari, per il numero minimo di vuotature previste annualmente nelle relative tariffe, nei seguenti casi:

- a) *per le utenze non domestiche attive costituite da case di riposo presenti sul territorio comunale private;*
- b) *per le utenze non domestiche attive costituite da organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà di cui all'art. 13 della Legge 11.08.1991 n. 266 iscritte all'albo regionale del volontariato;*
- c) *per le utenze domestiche attive costituite da privati che mettono a disposizione di extra-comunitari in convenzione con il Comune locali in affitto.*

3. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa prevista alla lettera a) del primo comma del presente articolo deve essere presentata al Comune che provvede ad acquisire attestazione del competente ufficio in ordine all'assistenza prestata.

4. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tari prevista alla lettera b) del primo comma del presente articolo deve essere presentata al Comune che provvede ad acquisire attestazione dell'Ufficio Servizi Sociali in ordine al possesso dei requisiti per ottenere il minimo vitale, ad eccezione dell'età anagrafica.

5. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tari prevista alle lettere c) e d) del primo comma del presente articolo e delle lettere a), b) e c) del secondo comma viene presentata al Comune contestualmente alla presentazione al gestore della comunicazione di occupazione o dalla sua variazione.

6. Il Comune può in qualsiasi momento eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa del Comune stesso all'utenza.

7. Qualora vengano a cessare le condizioni che hanno comportato la sostituzione del Comune all'utenza, l'interessato è tenuto alla presentazione di apposita comunicazione attestante la perdita dei requisiti.

8. Il Comune verifica le istanze prodotte ai sensi del presente articolo”;

VERIFICATO che, anche a seguito di riscontro con il soggetto gestore IREN Ambiente S.p.a., quanto previsto dall'art. 9 c. 1 primo periodo e c. 2 primo periodo, comporta, in capo al gestore stesso, forti difficoltà al momento della fatturazione del tributo; inoltre costituisce un'anomalia

rispetto alle previsioni regolamentari adottate dagli altri Comuni per IREN Ambiente S.p.a. agisce come gestore del servizio rifiuti e della riscossione della TARI;

VERIFICATO, quindi, che occorre apportare una modifica tale da pervenire ad una soluzione di quanto indicato al capoverso precedente, in particolare rendendo palese che:

- il tributo verrà comunque pagata dall'utente;
- il Comune, comunque, continuerà a sostituirsi al pagamento della TARI come attualmente previsto dall'art. 9, ovvero:
 - nelle fattispecie previste dalle lettere da a) a d) del comma 1, provvederà a rimborsare all'utente intestatario l'importo totale della TARI per il numero minimo di vuotature previste annualmente nelle relative tariffe;
 - nelle fattispecie previste dalle lettere da a) a c) del comma 2, provvederà a rimborsare all'utente intestatario il 50% dell'importo della tari, per il numero minimo di vuotature previste annualmente nelle relative tariffe;

CONSIDERATO che, per quanto sopra delineato, occorre provvedere ad una modifica del suddetto articolo 9, nel seguente modo (le modifiche rispetto alla versione attualmente vigente sono sottolineate):

- riformulare il 1° periodo del comma 1 come segue: *“Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale della tari, per il numero minimo di vuotature previste annualmente nelle relative tariffe, secondo le modalità previste dal c. 6-bis del presente articolo e nei seguenti casi:”*
- riformulare il 2° periodo del comma 1 come segue *“Il Comune si sostituisce al contribuente nel pagamento parziale pari al 50% della tari, per il numero minimo di vuotature previste annualmente nelle relative tariffe, secondo le modalità previste dal comma 6-bis del presente articolo e nei seguenti casi:”*
- aggiungere al comma 6, a seguire l'unico periodo che lo costituisce, un ulteriore periodo come segue: *“Qualora il Comune accertasse irregolarità nella richiesta presentata o il mancato pagamento della TARI per il quale è stata concessa la sostituzione da parte del Comune, la sostituzione stessa verrà revocata”*
- a seguire il comma 6, introdurre il comma 6-bis, avente la seguente formulazione: *“Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Comune si sostituisce all'utente nel pagamento, secondo le seguenti modalità:*
 - a) *il soggetto intestatario dell'utenza dovrà presentare al Comune richiesta di rimborso, corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento (copia della fattura TARI, contabile dell'avvenuto pagamento o analoga ricevuta);*
 - b) *il Comune, anche con il supporto del Gestore del servizio di riscossione, provvederà a verificare l'avvenuto pagamento;*

- c) il Comune, verificato l'avvenuto pagamento, provvederà a determinare l'importo da rimborsare, come previsto dal c. 1 e dal c. 2 del presente articolo;
- d) il Comune, determinato l'importo da rimborsare, provvederà alla liquidazione dello stesso mediante bonifico su conto corrente le cui coordinate bancarie dovranno essere fornite, dal richiedente, nella richiesta di rimborso.”;

RICHIAMATO il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale:

- interviene sulla disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;
- prevede, attraverso l'introduzione del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011, che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul Portale del Federalismo a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;
- stabilisce che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio;
- stabilisce che i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre.

VISTA la bozza del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), con le modifiche suindicate;

CONSIDERATO che le modifiche in discussione nel presente atto sono state condivise con il gestore IREN Ambiente S.p.a.;

VISTO il TUEL;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L. rilasciato in data 25/05/2022, di cui al prot. 9829/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile dell'Area Risorse Bedodi Paolo, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;

UDITA la relazione dell'Assessore ai Tributi Dott. Michele Lanzi che ha illustrato l'argomento e l'intervento del Consigliere Gianfranco Tosi, come risulta dal file audio-video pubblicato sul sito internet del Comune di Traversetolo e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, da n.13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) DI MODIFICARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l'art. 9 "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)", attualmente vigente, come segue e come indicato nell'Allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (le modifiche, rispetto alla versione attualmente vigente, sono sottolineate):
 - riformulare il 1° periodo del comma 1 come segue: *"Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale della tari, per il numero minimo di vuotature previste annualmente nelle relative tariffe, secondo le modalità previste dal c. 6-bis del presente articolo e nei seguenti casi:"*
 - riformulare il 2° periodo del comma 1 come segue *"Il Comune si sostituisce al contribuente nel pagamento parziale pari al 50% della tari, per il numero minimo di vuotature previste annualmente nelle relative tariffe, secondo le modalità previste dal comma 6-bis del presente articolo e nei seguenti casi:"*
 - aggiungere, a seguire l'unico periodo del comma 6, un ulteriore periodo come segue: *"Qualora il Comune accertasse irregolarità nella richiesta presentata o il mancato pagamento della TARI per il quale è stata concessa la sostituzione da parte del Comune, la sostituzione stessa verrà revocata"*
 - a seguire il comma 6, introdurre il comma 6-bis, avente la seguente formulazione: *"Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Comune si sostituisce all'utente nel pagamento, secondo le seguenti modalità:*
 - e) *il soggetto intestatario dell'utenza dovrà presentare al Comune richiesta di rimborso, corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento (copia della fattura TARI, contabile dell'avvenuto pagamento o analoga ricevuta);*
 - f) *il Comune, anche con il supporto del Gestore del servizio di riscossione, provvederà a verificare l'avvenuto pagamento;*
 - g) *il Comune, verificato l'avvenuto pagamento, provvederà a determinare l'importo da rimborsare, come previsto dal c. 1 e dal c. 2 del presente articolo;*

h) il Comune, determinato l'importo da rimborsare, provvederà alla liquidazione dello stesso mediante bonifico su conto corrente le cui coordinate bancarie dovranno essere fornite, dal richiedente, nella richiesta di rimborso";

-All. "A";

- 2) DI APPROVARE, pertanto, il testo aggiornato del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)" come da allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

-All. "B";

- 3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA L'URGENZA di provvedere in merito, stante la necessità di procedere senza indugio ai successivi adempimenti connessi, con separata votazione, con le seguenti risultanze:

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n.13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134.4 del D.Lgs. vo n. 267/00 e s.m.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Leg.vo. n.82/2005 e s.m..

IL PRESIDENTE

Lorenzo Tosi

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Roberta Granelli